Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2297

20.10.2026

RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/2297 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2026

relativa al monitoraggio di nitrato e nitrito nei mangimi e alla prevenzione della presenza di nitrato e nitrito in alcune materie prime per mangimi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2020 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha adottato una valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di nitrato e nitrito nei mangimi ([1]).

(2) L'Autorità ha individuato un possibile rischio per la salute dei ruminanti connesso alla presenza di nitrati nei foraggi, nei foraggi grossolani e nei relativi prodotti. Non è stato possibile valutare il rischio per la salute degli animali d'allevamento e da compagnia derivante dall'esposizione al nitrito in quanto non erano disponibili valori di riferimento e/o stime dell'esposizione.

(3) L'Autorità ha individuato la necessità, tra l'altro, di ottenere maggiori informazioni sulla presenza di nitrato e nitrito nei foraggi, nei foraggi grossolani e nei prodotti derivati, nonché sulla presenza di nitrito nei prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche.

(4) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) fissa i livelli massimi di nitrito nelle materie prime per mangimi, ad eccezione di insilati, prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche, nonché nei mangimi completi.

(5) È opportuno incoraggiare gli agricoltori ad applicare buone pratiche per prevenire la presenza di livelli elevati di nitrato e nitrito nei foraggi, nei foraggi grossolani e nei prodotti derivati e raccomandare agli operatori del settore dei mangimi di applicare buone pratiche per prevenire la presenza di livelli elevati di nitrito nei prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante l'applicazione dei principi stabiliti nell'allegato della presente raccomandazione.

(6) È pertanto opportuno raccomandare il monitoraggio di nitrato e nitrito in alcune materie prime per mangimi e fornire principi per raccomandare l'applicazione di buone pratiche volte a prevenire la presenza di livelli elevati di nitrato e nitrito in alcune materie prime per mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

(1) Si raccomanda agli Stati membri, con il coinvolgimento attivo degli agricoltori e di altri operatori del settore dei mangimi, di monitorare la presenza di nitrato e nitrito nei foraggi, nei foraggi grossolani e nei prodotti derivati, nonché la presenza di nitrito nei prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche.

(2) Si raccomanda agli Stati membri e agli operatori del settore dei mangimi di fornire all'Autorità i dati da inserire in un'unica banca dati, in linea con le prescrizioni contenute negli orientamenti dell'Autorità sulla descrizione standardizzata del campione (SSD) per gli alimenti e i mangimi e con gli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'Autorità ([3]).

([1]) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), 2020. "Scientific Opinion on the risk assessment of nitrate and nitrite in feed". *EFSA Journal* 2020;18(11):6290, 110 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6290.

([2]) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/32/oj).

([3]) https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0.

(3) Si raccomanda agli Stati membri di tenere conto dei principi stabiliti nell'allegato quando raccomandano agli agricoltori e ad altri operatori del settore dei mangimi misure volte a ridurre la presenza di nitrato e nitrito nei foraggi, nei foraggi grossolani e nei prodotti derivati, nonché la presenza di nitrito nei prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Principi per la prevenzione e la riduzione della presenza di nitrato e nitrito nei mangimi e per la riduzione dell'esposizione degli animali a nitrato e nitrito

1. È opportuno applicare buone pratiche agricole per garantire che il livello di nitrato nei mangimi sia pari al livello più basso ragionevolmente ottenibile, assicurando buone condizioni di coltivazione e prestando particolare attenzione alla fertilizzazione azotata (applicazione non eccessiva né tardiva). Tra i fattori che notoriamente causano l'accumulo di nitrato nella pianta figurano la siccità, il tempo nuvoloso o freddo e l'applicazione di determinati prodotti fitosanitari.

2. Il livello di nitrato dipende anche dallo stadio di maturazione (è solitamente più elevato nelle piante più giovani e diminuisce con la maturazione delle piante) e dalla parte della pianta (la maggior parte del nitrato si trova nella parte inferiore del fusto). Effettuando la raccolta quando le piante sono prossime alla maturazione e alzando l'unità di taglio per evitare le basi del fusto in modo selettivo si riduce quindi il rischio di tossicità causata dal nitrato.

3. I foraggi e i foraggi grossolani ricchi di nitrato sono preferibilmente raccolti e somministrati agli animali sotto forma di insilati, in quanto il processo di fermentazione dei mangimi durante l'insilaggio, se effettuato in buone condizioni, riduce i livelli di nitrati.

4. È opportuno garantire che l'acqua di abbeveraggio o utilizzata per la fabbricazione di mangimi contenga bassi livelli di nitrato (ad es. inferiori a 200 mg/l).

5. È opportuno controllare la presenza di nitrato nei mangimi che notoriamente contengono livelli elevati di nitrato, in particolare quando si verificano condizioni meteorologiche e/o di produzione note per determinare livelli di nitrato più elevati del solito. Qualora dai controlli emerga la possibilità di un livello elevato di nitrati, è opportuno effettuare un'analisi quantitativa. In caso di livelli molto elevati di nitrato (ad es. superiori a 4 000 mg/kg per un mangime con un tasso di umidità del 12 %), è opportuno evitare di somministrare il mangime in questione ad animali gravidi e limitare la proporzione di tale mangime nella razione somministrata agli altri animali.

6. È opportuno prevenire la presenza di livelli elevati di nitrito nei prodotti e sottoprodotti della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero e derivanti dalla produzione di amido e di bevande alcoliche evitando o riducendo le infezioni batteriche. Le materie prime per mangimi contenenti più di 200 mg/kg di nitrito sotto forma di $NaNO_2$ (per un mangime con un tasso di umidità del 12 %) non dovrebbero essere utilizzate per l'alimentazione degli animali.